

INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI

La PSD impone alle banche obblighi di trasparenza durante tutta l'esecuzione dell'operazione di pagamento: sia nella fase precedente all'operazione, che in quella successiva, il cliente viene messo al corrente dei dettagli relativi all'operazione (data valuta di addebito, spese applicate, ecc).

INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI RICEVUTI

Per ogni pagamento ricevuto il cliente ha diritto a ricevere tutti i dettagli relativi all'operazione (data valuta di accredito, spese applicate, ecc).

BONIFICI

⇒ **Tempi di esecuzione:** i bonifici nazionali ed i bonifici da e verso gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno tempi certi di esecuzione; se denominati in Euro, sono eseguiti entro la giornata operativa.

⇒ **Giornata operativa:** il concetto di "giornata operativa" contempla, sia per i movimenti di addebito che di accredito, solo giornate "lavorative". Il calendario delle giornate non operative è indicato nei fogli informativi.

⇒ **IBAN obbligatorio e abolizione delle vecchie coordinate bancarie:** il codice "IBAN" è adottato definitivamente come "identificativo unico" per l'esecuzione dei bonifici e non è più possibile disporre bonifici nazionali sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie (BBAN con o senza CIN), neanche contro pagamento della penale precedentemente in uso che, di conseguenza, è stata abolita.

Per tale motivo è importante che chi effettua un pagamento conosca e fornisca l'esatto IBAN del beneficiario ed è necessaria la massima cura quando l'IBAN è comunicato ai propri debitori. Il codice IBAN del conto corrente è riportato nell'estratto conto alla voce "EU IBAN".

⇒ **Data di ricezione/cut off:** la PSD stabilisce il momento da cui far decorrere il calcolo dei tempi di esecuzione (data di ricezione), corrispondente al momento in cui il cliente dispone/consegna l'ordine di bonifico. La nostra Banca ha stabilito, in conformità a quanto previsto dalla PSD, il momento limite della giornata operativa (cut off) oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti nella giornata operativa successiva. Detti limiti sono indicati nel foglio informativo relativo ai servizi di pagamento.

⇒ **Disponibilità dei fondi e data di valuta di accredito:** per i fondi ricevuti da un'altra banca, la data di "disponibilità giuridica" e la data "valuta" applicata al conto corrente coincidono sempre con la stessa data in cui si è realizzato l'accredito dei fondi sul conto della Banca. Non sono mai applicati "stacchi valuta" sugli importi ricevuti.

⇒ **Valuta di addebito:** parimenti, la data valuta di addebito è sempre coincidente con la data di addebito contabile.

⇒ **Abolizione della data di valuta antergata:** non è più possibile chiedere l'accredito delle somme sul conto del beneficiario presso un'altra banca con una data "valuta" antecedente rispetto alla data di disposizione dell'ordine (cosiddetta "valuta antergata"). In altre parole, le banche non hanno la possibilità di anticipare la data "valuta" a favore del beneficiario.

Su richiesta, possono disporre che il beneficiario ottenga la stessa data "valuta" del giorno della disposizione, mediante l'esecuzione di un bonifico urgente.

Per i bonifici dove la banca del beneficiario sia la medesima di quella dell'ordinante (i c.d. "bonifici interni), le somme sono accreditate con data "valuta" pari alla data di esecuzione richiesta.

⇒ **Abolizione della data valuta fissa per il beneficiario:** viene abolita la data "valuta fissa" per il beneficiario. Per garantire una "specificata" data "valuta" al beneficiario di un bonifico è perciò necessario disporlo in tempo utile, tenendo conto del termine di esecuzione del bonifico stesso.

Sono state individuate due soluzioni volte a consentire alla clientela un'operatività sui bonifici equiparabile alla prassi della "valuta fissa":

- **"data di esecuzione richiesta":** l'ordinante specifica quando deve essere addebitato il proprio conto per dare avvio all'esecuzione dell'operazione;
- **"data valuta banca beneficiario":** l'ordinante specifica quando deve essere accreditato il conto del beneficiario; a partire da tale data futura, viene impostata, a ritroso, la data in cui dare avvio all'esecuzione dell'operazione.

Ad esempio, qualora il cliente intendesse disporre uno o più bonifici per l'accredito al beneficiario il giorno 27 del mese di riferimento, potrebbe scegliere se:

- indicare il giorno 26 quale "data di esecuzione richiesta";
- indicare il giorno 27 quale "data valuta banca beneficiario", avendo però cura di disporre il pagamento al più tardi il giorno 26 del mese di riferimento.

Nel calcolo dei termini si deve sempre tenere conto di eventuali giornate non operative (pre-festive e festive) intercorrenti tra la data di esecuzione richiesta e la data valuta beneficiario.

Ogni cliente che utilizza questo strumento di pagamento (es. imprese, ditte individuali, professionisti, ecc.) deve perciò adeguare i tempi di preparazione, autorizzazione e trasmissione degli ordini in relazione alle esigenze di puntualità di accredito nei confronti del beneficiario.

CARTE DI PAGAMENTO

Le nuove regole garantiscono maggiori tutele al cliente in relazione ad eventuali operazioni non autorizzate. In particolare il cliente consumatore avrà 13 mesi di tempo per disconoscere tali operazioni.

Il personale delle nostre Filiali è a disposizione per ulteriori informazioni.